

CITTA' DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO SPECIALE
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI ESTE**

Approvato con delibera di G.C. n. DG/164/2002 del 22.07.2002 –
Modificato con delibera di G.C. n. DG/181/2006 del 25.09.2006 e successiva delibera di G.C.
n. DG/214/2008 del 16.12.2008

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli artt.4 e 7 della Legge 07/03/1986 n° 65, della Legge Regionale n° 09/08/1988 n° 40 e della Legge Regionale n° 19/12/2003 n° 41 ed adotta le previsioni approvate con la deliberazione della G. R. Veneto n° 2689/2004.

Il termine “Polizia Municipale” indicato nel presente Regolamento è sostituito con “Polizia Locale” e l’acronimo “P.M.” è sostituito da “P.L.” ed in tal senso si intendono modificati tutti gli articoli che contengono il termine Polizia Municipale.

Art. 2

Principi organizzativi del Corpo di Polizia Municipale

La struttura organizzativa funzionale, operante nell’ambito dell’Amministrazione comunale denominata: UNITA’ AUTONOMA DI POLIZIA MUNICIPALE, è costituita dal Corpo di Polizia Municipale.

Al Corpo di Polizia Municipale sovrintende il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, il quale definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

L’organizzazione del Corpo dovrà essere improntata a criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, in rapporto alle esigenze del Comune.

Art. 3

Funzioni, compiti e ambito territoriale del Corpo Polizia Municipale

La Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

L’ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Municipale è quello del Comune fatti salvi i casi indicati nei successivi articoli 27 e 28.

La Polizia Municipale, entro i limiti territoriali del Comune, provvede a:

- a) vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, polizia rurale, l’edilizia, il commercio fisso e su aree pubbliche, i pubblici esercizi e attività ricettive, l’igiene e la sanità pubblica e i servizi di pubblica sicurezza in generale;
- b) svolgere i servizi di polizia stradale previsti dalla legge;
- c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri nonché in caso di privati infortuni;
- d) assolvere incarichi d’informazione, di raccolta notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed uffici autorizzati;

- e) prestare servizio d’ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all’espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- f) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza urbana, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- g) accertare gli illeciti amministrativi di specifica competenza e curarne l’iter burocratico sino alla definizione;

h) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune.

Le funzioni di cui sopra non impediscono che vengano svolti ulteriori servizi, compatibilmente inerenti ai servizi propri di istituto.

Art. 4

Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita ex legge, funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di:

- a) agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti;
- b) ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo così come previsto all'art.5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 5

Funzioni di Polizia Stradale

Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ex lege, servizio di Polizia Stradale, consistente in:

- a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) rilevazioni tecniche degli incidenti stradali;
- c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.

Art. 6

Funzioni di Pubblica Sicurezza

Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, previo conferimento del decreto di riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Art. 7

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Il personale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia dello Stato.

Nell'esercizio di tali funzioni, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità, il personale può anche essere messo a disposizione operativamente e funzionalmente delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, previa disposizione del Sindaco o Assessore delegato.

Nei casi di urgenza la disposizione può essere impartita dal Comandante. In tal caso ne deve essere data immediata comunicazione al Sindaco o Assessore delegato.

Art. 8

Disposizioni generali

Al personale del Corpo di Polizia Municipale si applicano le disposizioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dalle vigenti norme di legge e/o regolamentari e dagli accordi di lavoro emanati o da emanare in esecuzione delle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 9 Personale

Il personale adempie, nel territorio di competenza, ai compiti ed alle funzioni di Istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare a quelle definite nella Legge 7 marzo 1986 n. 65, nella Legge Regionale 9 agosto 1988 n. 40 e nel presente regolamento.

Art. 10 Qualifiche, profili professionali e dotazione organica

Il personale appartenente al Corpo è inquadrato in qualifiche funzionali di appartenenza, articolate in specifici profili professionali: Comandante, Vice Comandante, Ufficiali, Ispettore, Istruttore e Agenti, secondo quanto stabilito negli accordi nazionali di lavoro con i conseguenti provvedimenti dell'Amministrazione comunale.

La dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale è determinata dall'Amministrazione comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio, secondo i parametri previsti dalla legislazione vigente.

Art. 11 Rapporto Gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono tenuti, secondo la legge, ad eseguire le direttive impartite dai superiori diretti e dalle Autorità competenti, nei limiti del loro stato giuridico.

Il superiore ha l'obbligo di impartire ordini e di vigilare e controllare sull'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio anche individuando il responsabile dei singoli procedimenti ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.90 n. 241 e del relativo Regolamento comunale.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 12 Funzioni ed attribuzioni del Comandante

Il Comandante è responsabile verso il Sindaco, o Assessore delegato, dell'addestramento, della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Corpo di Polizia Municipale.

Per quanto attiene all'amministrazione interna, il Comandante risponde anche al Segretario Generale.

Egli espleta le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti del superiore gerarchico nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire la piena concordanza dell'azione del Corpo di Polizia Municipale con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali. Tali funzioni richiedono un impegno e disponibilità di prestazioni da espletare in relazione al funzionamento del Corpo di polizia municipale; pertanto è esonerato

dal rispetto di orari prefissati, pur avendo l'obbligo ad una presenza in servizio non inferiore a 36 ore settimanali.

Gli compete altresì la funzione di indirizzo, di organizzazione e di addestramento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

In particolare:

- cura l'aggiornamento tecnico-professionale, nonché l'addestramento fisico dei componenti il Corpo;
- dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente assegnandolo alle singole unità operative, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
- dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- provvede a tutti i servizi, ordinari e straordinari di istituto a mezzo ordini giornalieri di servizio;
- propone encomi al personale ritenuto meritevole e sanzioni disciplinari per il personale che abbia violato doveri di servizio;
- risponde al Sindaco o all'Assessore delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Comandante; in assenza di quest'ultimo da altro ufficiale o sottufficiale delegato.

Egli esercita inoltre le attività riguardanti la ricerca, la progettazione, lo studio, la messa a punto e la gestione dei programmi a medio ed a lungo termine stabiliti dagli organi decisionali dell'Ente, che comportano ampia autonomia di individuazione, organizzazione ed impegno di risorse, nonché l'elaborazione di dati e lavori notevolmente complessi.

Art. 13

Funzioni ed attribuzioni del Vice Comandante

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nell'espletamento dei suoi compiti, coordinando nell'ambito dell'Unità i servizi cui è preposto ed è responsabile degli stessi.

Segnala al comandante, durante il rapporto quotidiano, le necessità del personale ed ogni altro evento, circostanza od inconveniente che interessi il servizio.

È sua particolare attribuzione provvedere alla compilazione dell'ordine di servizio di tutto il personale, avendo cura che le prestazioni siano equamente distribuite.

In particolare l'attività del vice Comandante comporta:

- l'adozione di provvedimenti nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalle leggi e/o regolamenti;
- sostituzione del Comandante in caso di assenza o impedimento.

Le funzioni di Vice-Comandante sono espletate da un Ufficiale (categoria "D"), su designazione e nomina del Comandante. Tale conferimento e attribuzione deve essere effettuato sulla base dei seguenti criteri:

- a) la durata delle funzioni di Vice-Comandante sono a tempo determinato per anni 5 (cinque), con possibilità di proroga;
- b) nel conferimento delle su citate funzioni si deve tenere conto dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;
- c) le su citate funzioni possono essere revocate prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi;

Art. 14

Compiti degli ufficiali

Gli Ufficiali di P.M. curano l'organizzazione ed il coordinamento degli appartenenti alle qualifiche inferiori accertando la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite.

Verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e l'uniforme sia indossata correttamente. Controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni. Nell'ambito dei propri compiti, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui rispondono direttamente.

Gli ufficiali, oltre a disporre di adeguata preparazione professionale, dovranno essere in grado di curare la preparazione professionale degli operatori di polizia municipale a loro subordinati. Essi sono responsabili verso il Comandante dell'andamento del servizio nei nuclei operativi di loro competenza, nonché del comportamento degli operatori sottoposti. Riferiscono giornalmente al Comandante le novità riscontrate nel corso dell'espletamento del servizio. Dovrà essere redatto rapporto scritto ogni qualvolta si presenti una casistica a rilevanza giuridica.

Art. 15

Compiti degli Ispettori ed Istruttori di P.M.

Gli Ispettori e gli Istruttori di P.M. svolgono le proprie funzioni per l'assolvimento di ogni attività di Polizia locale, stradale, giudiziaria ed amministrativa, che implicano conoscenza ed applicazione di leggi, regolamenti e la redazione di proposte, rapporti giudiziari ed amministrativa. Predispongono atti in materia edilizia, commerciale, urbanistica, ambientale, polizia giudiziaria e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive impartite dai superiori.

Coordinano e controllano le attività svolte dagli agenti.

I compiti della presente qualifica assorbono anche quelli propri della qualifica inferiore.

Art. 16

Compiti degli Agenti di P.M.

Gli Agenti di P.M. devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.

Insieme al senso di disciplina verso i Superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere, costantemente, in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

Non possono essere impegnati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della Polizia Municipale, fatte salve le previsioni contenute nei successivi articoli 21 e 22 e quanto disposto all'art. 3, ultimo comma.

Art. 17

Disposizioni comuni per tutti gli operatori di Polizia Municipale

Gli operatori di Polizia Municipale devono dare interamente la loro opera nell'interesse del servizio, della Pubblica Amministrazione e della comunità, prestando nel disimpegno delle loro

attribuzioni diligente attività, avendo cura di svolgere le proprie mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite e rispettando scrupolosamente gli itinerari e le modalità di svolgimento del servizio indicati nel foglio di servizio giornaliero, comunicando anticipatamente al comando l'eventuale necessità di variare le disposizioni ricevute.

Nei rapporti tra loro, qualunque sia la loro qualifica, dovranno attenersi a criteri impostati ad assidua e continua collaborazione onde associare il massimo rendimento in servizio.

Sono tenuti al segreto d'ufficio sugli affari trattati o dei quali siano venuti a conoscenza per ragioni di servizio, osservare l'orario di lavoro, essere rispettosi verso i superiori, essere cortesi verso i colleghi e i subalterni, tenere costantemente sia in pubblico che in privato contegno ineccepibile, usare modi urbani e gentilezza in modo da ispirare fiducia e rispetto nei confronti del Corpo di polizia municipale e dell'Amministrazione comunale.

Alla ripresa del servizio, dopo qualsiasi assenza, gli operatori sono tenuti a prendere visione delle disposizioni nel frattempo emanate.

NORME SPECIALI DI ACCESSO

Art. 18

Requisiti particolari di accesso alle varie qualifiche

Per essere ammessi al concorso per l'accesso dall'esterno alle varie qualifiche della Polizia Municipale, oltre quanto richiesto dalle vigenti norme di legge e/o regolamentari del Personale, gli interessati devono possedere idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di Polizia Municipale; in particolare devono possedere i seguenti requisiti psico-fisici:

- a. idoneità fisica e psichica al servizio di Polizia Municipale;
- b. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. E' da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali. Sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti;
- c. visus non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle 3 diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico o ipermetropico), 3 diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto, 3 diottrie quale somma dei singoli vizi, fermo restando che il visus ad occhio nudo per ciascun occhio non deve essere inferiore al valore di 5 decimi;
- d. funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binauricolare entro il 20%);
- e. sono da considerare imperfezioni e infermità psico-fisiche – che comportano l'esclusione dalle procedure concorsuali – quelle di seguito specificate:
 - l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
 - disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico)

- lieve secondo Klochoff); malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; malformazioni ed alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, di faringe, laringe e trachea, quando causino importanti disturbi funzionali;
- le malformazioni, disfunzioni, patologie ed esiti di lesioni di palpebre e ciglia (anche se limitate ad un solo occhio), le malformazioni, malattie croniche e gli esiti di lesioni di ghiandole e vie lacrimali quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I disturbi della motilità del globo oculare quando causino diplopia o i deficit visivi suddetti, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);
 - le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni di labbra, lingua, tessuti molli della bocca, o di malformazioni, lesioni o interventi chirurgici correttivi le patologie del complesso maxillo facciale o dell'articolazione temporo-mandibolare che producano gravi disturbi funzionali;
 - le malformazioni ed esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinino rilevanti disturbi funzionali. Rientrano in questo gruppo: mancanza o inefficienza (per parodontopatie, carie distruente o anomalie dentarie) del maggior numero di denti, o di almeno otto tra incisivi e canini; le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale; gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite. La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante, così come l'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici o radiologici di perimplantite ed inefficienza;
 - le infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatologiche ed abnormi; epilessia;
 - malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; incontinenza urinaria;
 - disarmonie somatiche e costituzionali di grado rilevante quali l'obesità ($IMC \geq 30$ Kg/m²) e la gracilità costituzionale ($IMC < 20$ Kg/m²);
 - i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico. Rientrano in questo gruppo: diabete mellito di tipo I e di tipo II; ipercolesterolemia (colesterolemia totale > 280 mg/dl, e/o indicazione al trattamento con statine e/o altri ipocolesterolemizzanti orali), ipertrigliceridemie (Trigliceridemia totale > 250 mg/dl o trattamento con farmaci), Iperlipidemie miste; fenilchetonuria, alcaptonuria, omocistinuria, ossaluria e simili;
 - le endocrinopatie. Rientrano in questo gruppo: malattie del sistema ipotalamo-ipofisario; ipogonadismi primitivi e secondari; malattie del corticosurrene; sindromi tiroidee (M. di Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi) e altre malattie della tiroide in terapia ormonale soppressiva o sostitutiva; feocromocitoma, paraganglioma; malattie delle paratiroidi;
 - i deficit quantitativi e qualitativi degli enzimi. Rientrano in questo gruppo: glicosuria normoglicemica (due determinazioni in due settimane); Sindrome di Gilbert con bilirubinemia diretta > 5 mg/dl; deficit, anche parziale, di G6PDH; diabete insipido; porfirie, glicogenosi, tesaurismosi, sindrome di Ehlers-Danlos, S. di Marfan;
 - le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di limitazioni funzionali o siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristica di cronicità e/o evolutività. Rientrano in questo gruppo: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, ad esclusione del complesso primario; il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per HIV; la positività per HBV o per HCV che non sia accompagnata a epatopatia cronica, non è causa di non idoneità;

- le malattie primitive del sangue e degli organi ematopoietici di apprezzabile entità (la microcitemia costituzionale non è causa di esclusione in base alla presenza di Hb > 11 g/dl, regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi);
- le malattie secondarie del sangue e degli organi ematopoietici;
- l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, debitamente accertate e/o documentate. Rientrano in questo gruppo: soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria valori di VEMS < all'80% teorico per età o che, con prove di funzionalità respiratoria negativa presentino test di stimolazione bronchiale aspecifico con metacolina con PD 20% FEV1 ≤ 800 microgrammi; rinite con PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncoprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti; soggetti allergici stagionali con PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncoprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti;
- le sindromi di immunodeficienza anche in fase asintomatica, quali l'agammaglobulinemia, le ipogammaglobulinemie, difetti di classi e sottoclassi anticorpali, incluse le IgA, difetti dell'immunità cellulare specifica ed aspecifica, difetti del complemento;
- le malattie sistemiche del connettivo (LES, artrite reumatoide, S. di Sjogren, la panarterite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista);
- i tumori maligni;
- i tumori benigni ed i loro esiti, quando per estensione, sede, volume o numero, producano rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali;
- le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. Rientrano in questo gruppo: lo stato di male asmatico, le bronchiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema, la malattia bollosa del polmone, il documentato pneumotorace spontaneo recidivante, gli esiti anche lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali, l'obliterazione del seno costofrenico, la scissurite aspecifica; gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali;
- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo, comprese tutte le ernie viscerali (inclusa l'ernia jatale), ad esclusione della punta d'ernia inguinale;
- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo, che per natura sede e grado, producano rilevanti disturbi funzionali;
- gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere, indipendentemente dallo stato funzionale (gli esiti di appendicectomia sono esclusi);
- le malformazioni, malposizioni, patologie ed esiti del rene, pelvi, uretere, vescica ed uretra, che siano causa di importanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: agenesia renale, reni sovrannumerari con vascolarizzazione ed apparato escretore propri, anomalie di forma (rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna) di sede (ectopia pelvica congenita, ptosi renale di 3° grado), o ptosi renale di 1° e 2° grado con importanti alterazioni funzionali; malattie croniche del rene quali le nefropatie congenite (rene policistico), le glomerulonefriti e le pielonefriti croniche; le litiasi delle vie urinarie con dilatazione a monte dell'apparato escretore e/o con ripercussione sulla funzionalità renale; anomalie di numero forma e sede di pelvi ed uretere, che comportino ostruzione al deflusso urinario con dilatazione a monte o alterazione della clearance della creatinina; le malformazioni e le malattie della vescica escluse le semplici forme batteriche e parassitarie senza esiti; le malformazioni, stenosi e dilatazione dell'uretra con manifesti disturbi della minzione;

- le malformazioni e malposizioni del cuore e dei grossi vasi; le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti. Rientrano in questo gruppo: destrocardia, cardiopatie congenite e loro esiti; trapianto cardiaco, le protesi vascolari, le protesi valvolari, gli esiti di interventi riparativi e/o sostitutivi sulle strutture valvolari e sui grossi vasi; gli esiti di correzione di difetti e malattie cardiaci, vascolari e coronarici, con angioplastica, con o senza apposizione di stent, o con altra procedura interventistica percutanea; le patologie valvolari (incluso prolasso della mitrale, valvola aortica bicuspidica senza alterazioni emodinamiche), le stenosi valvolari; le insufficienze valvolari che non siano riconducibili alla normalità per età; gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite; la pregressa endocardite, la pregressa miocardite;
- le gravi turbe del ritmo cardiaco e le anomalie del sistema di conduzione specifico di conduzione. Rientrano in questo gruppo: le pre-eccitazioni ventricolari, compresa la conduzione AV accelerata, se espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; il blocco di branca sinistro completo; il blocco AV di I° e II° grado che non siano espressione di adattamento cardiovascolare, e/o in assenza di ulteriori dati clinico-strumentali che controindichino l'impiego con rilevante impegno fisico; il blocco AV di III° grado; la presenza di pace-maker o altri dispositivi per la terapia elettrica della aritmie; pregressi interventi di ablazione di via anomala, o di foci elettrici anomali, anche se senza esiti funzionali; l'extrasistolia ventricolare in presenza di cardiopatia organica e/o con chiara correlazione con lo sforzo fisico e/o con aspetti elettrofisiologici considerati a rischio, o che abbisognino di terapia antiaritmica; le aritmie sopraventricolari frequenti e/o ripetitive clinicamente rilevanti o che abbisognino di terapia antiaritmica;
- l'ipertensione arteriosa, anche se ben compensata da terapia farmacologica;
- le angiodisplasie, le altre patologie di arterie, di capillari, e vasi linfatici con disturbi trofici e/o funzionali. Le patologie venose e loro esiti, con disturbi trofici e funzionali;
- le alterazioni congenite ed acquisite, croniche, della cute e degli annessi cutanei, estese o gravi o che, per sede ed estensione, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche;
- le patologie e loro esiti, anche se di natura traumatica, dell'apparato muscolo-scheletrico, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e sinoviali, che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: malattie endocrino-metaboliche, infiammatorie, osteodistrofiche, osteocondrosiche e sistemiche; scoliosi rilevanti la shici ampia di almeno due archi vertebrali, ed altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali; le ernie discali e loro esiti chirurgici; le discopatie se associate a segni clinici e/o strumentali di sofferenza radicolare. La presenza di endo ed artroprotesi di importanti articolazioni: la sola presenza di mezzi di osteosintesi, in assenza di segni clinici e/o radiografici di intolleranza o di importante limitazione funzionale, non è causa di non idoneità. Mancanza o perdita funzionale permanente di un dito della mano, o delle falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano, falangi ungueali di cinque dita fra le mani, escluse quelle dei pollici, un alluce, due dita di un piede. Dismetria fra gli arti inferiori superiore a 3 cm, ginocchio valgo con distanza intermalleolare > a 6 cm, ginocchio varo con distanza intercondiloidea > 8 cm, sinostosi tarsale e radioulnare, piede cavo o piatto di grado elevato, alluce valgo, dito a martello con sublussazione metatarso falangeo, le dita sovrannumerarie;
- le imperfezioni o infermità non specificate nel suddetto elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo a svolgere il servizio di polizia municipale senza limitazioni di impiego.

Le patologie acute intercorrenti fanno rinviare il giudizio di idoneità.

Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al presente articolo in caso di progressione interna – anche tramite procedura concorsuale – del personale, qualora gli aspiranti ricoprano un profilo di Polizia Municipale e siano in possesso della qualifica di “agente di P.S.”.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici deve essere viceversa nuovamente verificato nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e siano trascorsi oltre cinque anni dalla data del precedente accertamento sanitario.

MOBILITA' – DISTACCHI – COMANDI

Art. 19 Mutamento di mansioni

I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite al Corpo di Polizia Municipale, devono essere trasferiti ed inquadrati in posti di qualifica corrispondente, in conformità alle disposizioni che regolano l'istituto del mutamento di mansioni per inidoneità fisica, in altri settori dell'Ente di appartenenza.

Art. 20 Mobilità e lavoro part-time

All'interno del corpo di P. M. vige il principio della piena mobilità. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro e, comunque non potrà avvenire, di norma, prima del compimento di un quinquennio dall'assunzione.

In considerazione della particolarità ed atipicità del servizio di polizia municipale l'istituto del part-time è incompatibile e pertanto il personale rivestente la qualifica di ufficiale o agente di P.G. non può usufruirne. I contratti eventualmente in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento non potranno più essere rinnovati alla loro naturale scadenza.

Art. 21 Missioni ed operazioni esterne di Polizia Municipale

Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:

- a) per soli fini di collegamento e rappresentanza;
- b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;
- c) per rinforzare Corpi o servizi in occasione di disastri, calamità meteorologiche o di infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne comunicazione tempestiva al Sindaco ed al Prefetto.

Le operazioni esterne di Polizia, di iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento e rappresentanza è liquidato e pagato dall'ente di appartenenza.

Negli altri casi, i rapporti economici fra gli Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 22
Distacchi e Comandi

Per il perseguimento di forme di collaborazione con Comuni contermini, per l'espletamento del servizio di Polizia Municipale, secondo le linee indicate dalla delibera del Consiglio comunale n.31 del 4 aprile 2000, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.

I distacchi ed i comandi dovranno essere deliberati dalla Giunta municipale, sentito obbligatoriamente il Comandante, per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale o di quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

L'Ente beneficiario del comando dovrà rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato, le relative indennità di missione in quanto dovute, i compensi per l'eventuale lavoro straordinario, nonché quant'altro dovuto.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 23
Disciplina in servizio

La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e grado, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute, il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

Art. 24
Dipendenza gerarchica

Il personale del Corpo è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici.

Qualora rilevi che l'ordine o la direttiva impartita possano essere viziati da illegittimità, ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico. Qualora le disposizioni vengano rinnovate per iscritto, il dipendente ha dovere di darvi esecuzione.

Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve impegnarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle direttive ed istruzioni impartite, qualora le medesime siano vietate dalla legge penale, o amministrativa.

La posizione gerarchica dei singoli dipendenti è determinata dalla qualifica; a parità di qualifica, dalla maggiore anzianità di servizio nella qualifica; a parità di qualifica e di anzianità di servizio, dalla maggiore età.

Art. 25
Doveri

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale osservano le disposizioni del presente Regolamento Speciale, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento Organico del personale comunale svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità istituzionali indicate dal precedente art 3.

Fermi restando gli obblighi derivati degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di straordinaria emergenza sia locale che nazionale.

In servizio, l'appartenente al Corpo deve sempre avere particolare cura dell'aspetto esteriore e della persona.

Art. 26

Divieti

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è fatto divieto di:

- a) assentarsi dal servizio senza avvisare il superiore di turno;
- b) prestarsi alla stesura o presentazione di ricorsi o esposti da parte di cittadini;
- c) accettare denaro da terzi, anche se destinato al pagamento di tasse e diritti comunali, ammende o altro, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti;
- d) interessarsi ed interferire durante il servizio in questioni estranee al servizio stesso;
- e) fare uso dell'uniforme in orario non di servizio salva l'autorizzazione del Comandante, e fuori dal territorio comunale, salva l'autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato;
- f) intrattenersi, durante il servizio, con cittadini salvo il tempo strettamente necessario all'assolvimento di doveri del proprio ufficio.

Art. 27

Orario e posto di servizio

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio stabilito dal Responsabile del Reparto o dal Comando per i servizi comuni.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, chi smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo lo smontante deve avvisare prontamente il responsabile del servizio dal quale deve ricevere il consenso per abbandonare il posto.

Il numero di ore di servizio e le prestazioni straordinarie, preventivamente autorizzate, sono disciplinate dai contratti di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali e dal regolamento organico del personale comunale.

Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, in perfetto ordine nella persona, nel vestiario e nell'equipaggiamento ed armamento prescritti. E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio e le relative modalità di svolgimento.

Art. 28

Rapporti interni al Corpo di Polizia Municipale

Allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione tra i diversi gradi di responsabilità, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale devono improntare i rapporti gerarchici e funzionali al massimo rispetto, cortesia e lealtà, nei confronti di superiori,

colleghi e subalterni, evitando di sminuirne o menomarne in qualunque modo l'autorità, il prestigio e la dignità umana e professionale.

Art. 29

Comportamento in pubblico

Durante i servizi l'appartenente al Corpo di Polizia Municipale deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia dei cittadini.

Egli deve, salvo quanto previsto dall'art. 26, corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità, operando in modo scevro da interessi personali.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge; in caso di necessità impiega la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio numero di matricola quando richiesto e, quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Art. 30

Saluto in servizio

La forma del saluto degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in servizio isolato è quella convenzionale consistente nel portare la mano destra distesa lungo la visiera del copricapo.

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, nei confronti delle istituzioni e delle Autorità che le rappresentano, è un dovere.

Il personale isolato ha l'obbligo di salutare inoltre:

- a) il Sindaco, gli Assessori in carica, il Segretario Generale;
- b) il S. S. Sacramento, la Bandiera nazionale e quelle militari, il Gonfalone della Città, i gonfaloni dei Comuni decorati di medaglia al valore militare e civile, le autorità ed i simboli dello Stato ed i cortei funebri.

E' fatto salvo il divieto di rendere il saluto durante l'espletamento del servizio di viabilità, di ordine pubblico e di polizia giudiziaria.

Art. 31

Saluto del reparto inquadrato

Il reparto inquadrato deve il saluto alle persone e ai simboli di cui all'articolo precedente.

Gli onori del reparto sono resi dal responsabile del reparto stesso.

Art. 32

Reperibilità: nozioni e casi

L'Amministrazione comunale può istituire un servizio di reperibilità per il personale del Corpo di polizia municipale secondo le disposizioni ed i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro.

Art. 33

Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizio d'istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, segue la normativa della legge 241/90.

Art. 34 **Cura della persona**

Il personale deve avere particolare cura dell'uniforme che indossa e quindi della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi che possono arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro del Corpo e dell'Amministrazione che rappresenta.

L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, devono essere compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza o forme di esibizionismo. L'incompatibilità va raffrontata secondo il comune senso di decoro e prestigio in relazione alla funzione che riveste l'operatore di Polizia Municipale.

Quando si indossa l'uniforme, è altresì incompatibile l'uso di accessori, indumenti o monili che siano capaci di alterarne l'immagine formale della divisa.

E' comunque vietata, indossando la divisa, l'esibizione di tatuaggi e piercing su parti del corpo lasciate scoperte.

NORME DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 35 **Ordini, disposizioni e istruzioni**

Il Comandante, o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive e dei programmi fissati dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dispone gli ordini di servizio.

Colui che riceve un ordine di servizio o che al servizio debba provvedere secondo disposizioni permanenti, non può variarne la consegna di servizio, tranne che nel corso della esecuzione sorga la necessità di impedire o reprimere reati flagranti.

Colui che ordina il servizio impartisce ai dipendenti comandati ad adempierlo le istruzioni valide ad assicurare la regolare esecuzione, prevenendo deficienze ed inconvenienti.

Se l'adempimento del servizio viene affidato a più dipendenti, quello gerarchicamente superiore ne assume il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti.

Art. 36 **Consegne e ordini permanenti di servizio**

Per consegne si intendono le prescrizioni impartite dal Comando in ordine all'esecuzione dei singoli servizi; esse hanno validità circoscritta alla durata del servizio in relazione al quale sono state emanate.

Sono invece ordini permanenti di servizio le prescrizioni adottate dal comando per l'esecuzione di determinati tipi di servizio; esse hanno durata indeterminata e conservano validità fino a quando permane la previsione del servizio cui sono collegate, o fino a revoca o successiva abrogazione.

Art. 37 **Scritture obbligatorie di servizio**

Il foglio di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica del Corpo e ne programma giornalmente le normali attività di servizio. Viene redatto ed esposto, di norma, entro le ore 13.00 del giorno precedente lo svolgimento delle attività previste.

Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato.

Il foglio di servizio contiene: cognome e nome, qualifica personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, eventuale tipo di vestiario ed equipaggiamento.

Può contenere inoltre indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.

Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente conoscenza del foglio di servizio, prima del turno di lavoro e sottoscriverlo.

Art. 38

Servizi a carattere continuativo

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno:

- a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata con la presenza del personale che deve sostituirlo;
- b) deve passare al personale che lo sostituisce la consegna di servizio con le eventuali istruzioni, indicazioni e prescritte annotazioni;
- c) deve riferire senza indugio, con apposita relazione, al Comando, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.

Art. 39

Obblighi di permanenza in servizio

Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

Qualora la protrazione del servizio comporti una protrazione lavorativa giornaliera superiore a 10 ore, è necessario l'assenso del dipendente interessato.

La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal Comandante, dal Vice Comandante, o dal Responsabile del Servizio.

Art. 40

Uso dell'abito borghese

Gli operatori di Polizia Municipale nel corso dell'espletamento del servizio di istituto sono tenuti ad indossare l'uniforme.

Gli operatori che siano comandati ad eseguire particolari servizi possono essere autorizzati dal Comandante ad eseguirli in abito borghese.

Il personale comandato a svolgere servizio in abito borghese ha l'obbligo, allorché debba intervenire per l'espletamento dei propri compiti, di rendere nota la propria qualità esibendo la tessera di riconoscimento.

Art. 41

Armamento

Fermo restando il rinvio al locale regolamento, il personale in servizio in possesso del decreto di riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza è dotato, in via continuativa, dell'arma d'ordinanza, secondo quanto disposto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

ORARI E TURNI DI SERVIZIO

Art. 42

Orari e turni di servizio

Fermo restando quanto disciplinato dai contratti nazionali di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali, l'orario giornaliero, per il personale della Polizia Locale, di norma, è suddiviso in sei ore continuative da svolgersi con turnazione che copra il servizio al mattino, pomeriggio ed eventualmente serale/notturno, anche in sostituzione di uno dei due turni precedenti, articolato su sette giorni alla settimana.

Per particolari esigenze di servizio, escluse le emergenze o gli Ordini provenienti dalla Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, l'orario di inizio dei turni, come pure il turno stesso potranno essere anticipati o posticipati rispetto a quelli previsti, con preavviso al personale interessato di almeno 24 ore.

La disciplina degli orari di servizio verrà emanata tramite ordine di servizio del Comandante ed esposto nella bacheca del Comando nella mattinata del giorno antecedente a quello di riferimento.

I turni di lavoro predisposti dal Comando, con rotazione ciclica mensile, saranno parimenti esposti nella apposita bacheca entro la prima settimana del mese antecedente a quello di riferimento.

Per il personale operante in particolari servizi il Comandante potrà determinare articolazioni dell'orario di lavoro diversi dalla turnazione.

Il Comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, per la natura delle funzioni svolte non è tenuto all'osservanza di un orario predefinito, fermo restando l'assolvimento del previsto debito orario settimanale.

Art. 43

Riposo settimanale – festività

Per il personale in turnazione, il riposo settimanale secondo la programmata rotazione ciclica, può ricadere in giornata feriale, festiva infrasettimanale o festiva (domenica) ed è garantito, salvo i casi eccezionali indicati nel successivo comma, ogni sei giornate di lavoro.

Esclusi i casi eccezionali previsti dal 2° comma dell'articolo precedente, per particolari esigenze di servizio il previsto giorno di riposo settimanale potrà essere variato con preavviso al personale interessato di almeno sette giorni garantendo comunque la previsione indicata nel comma precedente.

Al personale che per particolari esigenze di servizio non dovesse fruire del previsto riposo settimanale si applica la disciplina prevista del vigente contratto nazionale di lavoro.

Se non sussistono motivi ostativi di servizio, è facoltà del Comandante concedere al personale interessato che risulti in turno lavorativo nelle festività del 1° Gennaio, Pasqua, 1° Maggio, 15 Agosto e 25 Dicembre, di far coincidere il riposo settimanale con le predette festività.

Al personale in turno in giornata festiva compete la maggiorazione oraria prevista dai contratti nazionali di lavoro o dalla contrattazione decentrata.

Art. 44

Congedo ordinario - Congedo straordinario - Aspettativa

Il congedo ordinario è concesso dal Comandante e, per comprovati ed urgenti motivi di servizio, lo stesso può essere sospeso o interrotto. Salvo casi eccezionali, di norma il numero di personale assente non deve superare un terzo della forza effettiva.

Per altre cause di assenza dal servizio, si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme di legge e/o contrattuali.

Art. 45
Obbligo dell'avviso in caso di assenza

Il personale che, per qualsiasi motivo, non possa presentarsi regolarmente in servizio, deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, possibilmente prima dell'orario d'inizio del proprio turno, al Comando, che disporrà per gli opportuni provvedimenti di competenza.

INABILITA' FISICA - MALATTIA - DISPENSA DAL SERVIZIO

Art. 46
Temporanea inabilità fisica

In caso di temporanea inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata rilasciata dalle competenti A.S.L..

Per le malattie contratte in servizio o dipendenti da cause di servizio si fa rinvio alle vigenti norme in materia.

Art. 47
Visite mediche di controllo

Il Comando potrà disporre, tramite il Settore Personale, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale. Tali visite di controllo saranno espletate dalla A.S.L. alla quale spetta la competenza esclusiva di tali accertamenti.

UNIFORMI E DOTAZIONI

Art. 48
Uniforme di servizio

L'Amministrazione comunale fornisce l'uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie e quanto altro necessita agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. Le caratteristiche delle uniformi sono quelle stabilite e determinate con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n° 2689 del 06/08/2004 in esecuzione all'art. 17 della L.R. n° 41/2003.

Art. 49
Assegnazione e riparazione dell'uniforme

L'ufficio competente provvederà all'ordinazione degli effetti di vestiario spettanti per scadenza almeno tre mesi prima della prevista fornitura.

Il comando prenderà in consegna quanto fornito e provvederà alla consegna ad ogni avente diritto.

Le riparazioni delle uniformi sono a carico dell'Amministrazione se tale necessità non risulta imputabile a negligenze da parte dell'assegnatario.

Art. 50 **Fornitura di capi diversi**

In casi eccezionali, su richiesta del Comando, potrà venire autorizzata la fornitura di capi di vestiario diversi da quelli spettanti per scadenza.

Le richieste dovranno essere presentate almeno sei mesi prima della data di scadenza della fornitura.

Art. 51 **Equipaggiamento nei vari servizi**

Per l'espletamento dei servizi il personale dovrà indossare gli effetti di vestiario e accessori di equipaggiamento previsti dalle vigenti normative e dalle disposizioni emanate dal Comando.

Non sono ammessi telefoni mobili personali visibili, oggetti o accessori non previsti o comunque non autorizzati e, ove tali oggetti venissero autorizzati, ne deve essere fatto un uso limitato alle urgenze e comunque con assoluta discrezione.

Art. 52 **Restituzione equipaggiamento speciale**

Tutti gli appartenenti al Corpo Polizia Municipale debbono vestire durante il servizio l'uniforme prescritta e fornita a cura dell'Amministrazione, della quale non è consentito variarne la foggia.

L'uso della divisa e in generale di tutti gli oggetti che compongono l'equipaggiamento dell'uniforme, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.

Ogni appartenente al Corpo di Polizia Municipale che per qualsiasi motivo lasci definitivamente il Corpo, è tenuto a restituire tutti gli effetti di vestiario e di equipaggiamento.

Nessun oggetto di vestiario sarà fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a riposo o trasferimento, salva sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio.

GRADI - DISTINTIVI - DOTAZIONI TECNICHE

Art. 53 **Gradi distintivi**

I distintivi di grado degli appartenenti al Corpo sono quelli determinati con deliberazione della Giunta Regionale n° 2689 del 06/08/2004 in esecuzione all'art. 17 della L.R. 41/2003.

Sull'uniforme vanno portate le decorazioni al valor civile, militare e di anzianità, le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano nonché ogni altro fregio previsto dalla Legge Regionale in materia, applicate secondo le consuete modalità d'uso.

Oltre ai distintivi previsti dal presente regolamento il personale può applicare nell'uniforme i distintivi di specializzazione di appartenenza ad organismi ed associazioni approvati con decreto del Ministero degli Interni.

Art. 54
Tessere di riconoscimento in servizio

Al personale del Corpo sono assegnate tessere di riconoscimento secondo il modello previsto con la deliberazione della Giunta Regionale n° 2689 del 06/08/2004 in esecuzione all'art. 17 della L.R. n° 41/2003.

Art. 55
Distintivo di servizio

Al personale del Corpo è assegnato un distintivo di servizio recante il numero di matricola il cui modello è quello previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 2689 del 06/08/2004 in esecuzione all'art. 17 della L.R. n° 41/2003 da portare all'altezza del petto, nella parte sinistra dell'indumento, esternamente all'uniforme.

Il personale deve conservarlo con cura e denunciarne immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

Art. 56
Strumenti operativi e veicoli in dotazione

Le caratteristiche degli strumenti operativi e dei veicoli in dotazione al Corpo sono conformi a quelli previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 2689 del 06/08/2004 in esecuzione all'art. 17 della L.R. n° 41/2003.

Gli strumenti, i veicoli, le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione alle unità operative o ai singoli operatori.

Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e/o farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 57
Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

I veicoli in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli.

Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di guida richiesta.

È competenza del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro.

Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicata prontamente al Comando.

I danni o i guasti causati ai veicoli per colpa o incuria dei consegnatari sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione e la relativa spesa verrà loro addebitata, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari. Gli autoveicoli devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni servizio eseguito deve registrare, in apposito libretto: l'indicazione del giorno, ora e motivo dell'effettuato servizio, dei prelievi di carburante, dell'itinerario e della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato necessario ai fini di un efficace controllo del mezzo di trasporto.

E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli di oltrepassare i confini del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comandante, salvi casi previsti dalla legge.

Art. 58 **Encomi ed elogi**

Il Comandante segnala al Sindaco e/o all'Assessore delegato gli appartenenti al Corpo che si siano distinti per avere dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito d'iniziativa con risultati di particolare rilevanza o per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio.

Il personale, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e gli atti compiuti, potrà essere premiato come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio semplice del Sindaco e/o dall'Assessore delegato;
- c) encomio deliberato dalla Giunta comunale;
- d) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale, con diritto di fregiarsi del distintivo d'onore costituente da un nastrino di mm. 36x11 a due colori - rosso amaranto e giallo ocra - sormontato da una stella a 5 punte di metallo dorato.
- e) proposta di una ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo da deliberarsi dal Consiglio Comunale.

Art. 59 **Sanzioni disciplinari**

Per le sanzioni e le procedure disciplinari si rinvia alle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e disciplinari.

NORME FINALI

Art. 60 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento Speciale sostituisce ed abroga ogni altra norma regolamentare vigente in materia, ed incompatibile con il presente.

Lo stesso diventa esecutivo il 10° giorno successivo alla pubblicazione.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative e contrattuali vigenti.

Copia del presente Regolamento speciale viene comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Padova. Analoga copia è trasmessa alla Struttura Regionale competente in materia di Sicurezza e Polizia Locale.